



AGRISFERA S.c.a.p.a

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Data	Aggiornamenti del Documento
13/05/2013	Prima Edizione, con adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001.
06/11/2018	Seconda Edizione, con aggiornamento ai reati societari-false comunicazioni sociali, gestione e prevenzione autoriciclaggio, gestione ambientale ecoreati, sfruttamento del lavoro
12/09/2022	Terza Edizione, con inserimento del Codice Etico e aggiornamento ai reati tributari, contrabbando, frode forniture P.A., delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

INDICE

1. INTRODUZIONE	6
1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti	6
1.2. Fonti del Modello	11
2. IL MODELLO	11
2.1. Principi ispiratori e finalità del Modello	11
2.2. Le Linee Guida di Confindustria	12
2.3. Approccio metodologico	14
FASE I: RACCOLTA E ANALISI DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE.....	15
FASE II: IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....	16
FASE III: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ATTUALI PRESIDI AL RISCHIO	17
FASE IV: GAP ANALYSIS	17
FASE V: DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI	17
3. STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.....	19
4. LE DELEGHE ED I POTERI	21
4.1. Principi generali	21
4.2. Requisiti essenziali	21
5. CODICE ETICO	23
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	24
6.1. Il disposto normativo	24
6.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	24
6.3. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	25
6.4. Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	27
6.4.1. Il disposto normativo	27
6.4.2. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	27
6.4.3. Regole di funzionamento	29
6.4.4. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali	30
6.4.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	30
7. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN AGRISFERA	32
7.1. I processi aziendali analizzati	32
7.1.1. Processo Commerciale	32
7.1.2. Processo Approvvigionamenti	32
7.1.3. Processo gestione contributi e controlli da Enti	32
7.1.4. Processo gestione risorse umane.....	33
7.1.5. Processo Amministrativo-fiscale.....	33
7.1.6. Processo Gestione salute e sicurezza sul lavoro.....	34
7.1.7. Processo Gestione sistemi informativi.....	34
7.1.8. Processo Gestione ambientale.....	34
7.2. Fattispecie di reato applicabili.....	35

7.2.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale “A”)	35
7.2.1.1. Definizione di p.a. e di soggetti incaricati di pubblico servizio	35
7.2.1.2. Tipologia di reati.....	38
7.2.2. PROCESSI A RISCHIO	40
7.3. I reati societari (Parte Speciale “B”)	40
7.3.1. TIPOLOGIA DI REATI	40
7.3.2. PROCESSI A RISCHIO	43
7.4. I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale “C”)	43
7.4.1. TIPOLOGIA DI REATI	43
7.4.2. PROCESSI A RISCHIO	44
7.5. reati in tema di riciclaggio (Parte Speciale “D”).....	44
7.5.1. TIPOLOGIA DI REATI	44
7.5.2. PROCESSI A RISCHIO	45
7.6. I reati informatici e trattamento illecito di dati (Parte Speciale “E”).....	45
7.6.1. TIPOLOGIA DI REATI	45
7.6.2. PROCESSI A RISCHIO	47
7.7. I reati contro l’industria e il commercio (Parte Speciale “F”).....	48
7.7.1. TIPOLOGIA DI REATI	48
7.7.2. PROCESSI A RISCHIO	48
7.8. I reati ambientali (Parte Speciale “G”)	49
7.8.1. TIPOLOGIA DI REATI	49
7.8.2. PROCESSI A RISCHIO	50
7.9. Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (Parte Speciale “H”)	50
7.9.1. TIPOLOGIA DI REATI	50
7.9.2. PROCESSI A RISCHIO	53
7.10. Reati tributari (Parte Speciale “I”).....	53
7.10.1. TIPOLOGIA DI REATI	53
7.10.2. PROCESSI A RISCHIO	54
7.11. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.....	54
7.11.1. TIPOLOGIA DI REATI	54
7.11.2. PROCESSI A RISCHIO	54
7.12. I delitti di criminalità organizzata, i reati transnazionali e l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	55
7.12.1. TIPOLOGIA DI REATI	55
7.12.2. PROCESSI A RISCHIO	56
7.13. I reati di insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e market abuse (manipolazione del mercato)	57
7.13.1. TIPOLOGIA DI REATI	57

7.13.2. PROCESSI A RISCHIO	57
7.14. Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	57
7.14.1. TIPOLOGIA DI REATI	57
7.14.2. PROCESSI A RISCHIO	58
8. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	59
8.1. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti.....	59
8.2. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori/professionisti....	60
9. SISTEMA DISCIPLINARE	61
9.1. Principi generali	61
9.2. Sanzioni applicabili ai dipendenti.....	62
9.3. Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti.....	63

1. INTRODUZIONE

1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti

La legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della legge delega, è stato emanato il **D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”**.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto poi dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (cosiddetti “soggetti apicali”);

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell’Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell’Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell’onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all’Ente

una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati come da allegato 2 della Parte Generale del presente Modello (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001, modificato con art. 5 DL n. 75/2020);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001, integrato dall'art. 1, c. 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190, dall'art. 1, comma 9 lettera b) della Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e dall'art. 5 DL n. 75/2020);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 17 della legge 23 luglio 2009, n. 99);
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262, dall'art. 1, c. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190, dall'articolo 12, comma 1, lettere a, b, c, d, e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1, introdotto dall'art.8 L.9 gennaio 2006 n.7);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n.228 e modificato dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dall'articolo 3, comma 1,

del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 e successivamente dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199);

- abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art.25 sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l' art.187 quinquies D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58);
- reati transnazionali (introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 9 L. 3 agosto 2007, n.123 e modificati dal D.Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 3 agosto 2007, n.123);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001, introdotti dal Decreto Legislativo 231/07 del 14 dicembre 2007, in ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;
- reati di frode informatica, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 octies.1 D.Lgs.231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotto dal Decreto Legislativo 184/21 del 8 novembre 2021);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs 231/2001, introdotti dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs 231/01, aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 D.Lgs 231/01, introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.17);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs 231/01, introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15);
- reati ambientali (art. 25 undecies, introdotti dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011, integrato e modificato dall'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68);

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, introdotto dall'art. 2, c. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e integrato dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, introdotto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167, Legge europea 2017).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa (art. 25 quaterdecies, introdotto dall'articolo 5, comma 1 della Legge 3 maggio 2019 n. 39).
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, introdotto dall'art. 39, comma 2 del DL n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con Legge n. 157 del 24 dicembre 2019 e modificato dall'art. 5 DL n. 75/2020).
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, introdotto dall'art. 5 DL n. 75/2020).
- Delitti contro il patrimonio (art. 25 septiesdecies, introdotto dall'art. 3 Legge n. 22 del 22/03/2022).
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies, introdotto dall'art. 3 Legge n. 22 del 22/03/2022).

Con riferimento all'elenco suddetto dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., vanno considerate inoltre le novità introdotte dal D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore in data 6 aprile, contenente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Il D.Lgs. 21/2018 afferma la centralità del Codice penale, frenando il proliferare di interventi legislativi cosiddetti "sparsi".

L'articolato normativo interviene dunque in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In particolare con riferimento alla responsabilità degli enti, viene segnalata la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali").

Il D.Lgs. 21/2018 però mantiene il rilievo penale delle fattispecie previste dagli articoli suddetti abrogati. Esse infatti vengono disciplinate all'interno del Codice dai

nuovi articoli, rispettivamente l'art. 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e l'art. 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

Rispetto alla responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza, "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un

apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, **l'apparato sanzionatorio** posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, si prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs. 231/2001.

Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.2. Fonti del Modello

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D.Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione la Società Agrisfera S.c.a.p.a. (di seguito anche "Agrisfera" o "società" o "Ente") ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e delle linee guida predisposte da Confindustria, in ultimo aggiornate a giugno 2021.

2. IL MODELLO

2.1. Principi ispiratori e finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Agrisfera di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica aziendale di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della

normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Il presente Modello è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Agrisfera con apposita delibera.

2.2. Le Linee Guida di Confindustria

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono il punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. I passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio, evidenziati nelle suddette Linee Guida di Confindustria, possono essere schematizzati nei seguenti punti fondamentali:

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli
- eventi pregiudizievoli previsti dal DLgs 231/01 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");
- analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'ente, attraverso la "mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti";
- valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi, al fine di prevenire la commissione dei reati ex DLgs 231/01 attraverso la descrizione documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Le componenti (cd. "protocolli") più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono:

- Codice Etico (o Principi Etici di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria sono:

- Codice Etico (o Principi Etici di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- struttura organizzativa,
- formazione e addestramento,
- comunicazione e coinvolgimento,
- gestione operativa,
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono integrarsi organicamente in un'architettura che rispetti alcuni principi fondamentali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione/transazione/azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (cd. Separazione delle funzioni), in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
- documentazione dei controlli, anche di supervisione.

Il sistema di controllo deve altresì prevedere l'adozione dei principi etici rilevanti relativamente alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231.

Un adeguato sistema sanzionatorio deve essere definito in relazione alla violazione dei principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli definiti dall'azienda.

Le Linee Guida di Confindustria di riferimento al presente Modello sono aggiornate a giugno 2021, con l'inserimento della tematica del whistleblowing e delle modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni e con l'attenzione ai reati tributari ed alla gestione degli adempimenti fiscali in ottica di rilevazione dei controlli da attuare a prevenzione dei reati stessi.

2.3. Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono, al riguardo, l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato, quindi, in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di

tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

FASE I: RACCOLTA E ANALISI DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE

Innanzitutto, si è proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso Agrisfera relativa a:

- organigramma;
- statuto;
- regolamenti;
- mansionari aziendali;
- deleghe e procure.

Tali documenti sono stati esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di Agrisfera, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Settore di riferimento e attività di Agrisfera

Agrisfera è una cooperativa agricola di conduzione terreni con sede a Ravenna, Frazione S. Alberto, e si estende su una vasta superficie situata nella parte settentrionale della provincia di Ravenna e Ferrara.

Le principali attività¹ svolte da Agrisfera sono di seguito riepilogate:

- **Agricoltura:** conduzione di oltre 3.600 ha. di terreni, di cui circa 1.150 ha. con produzione biologiche, con colture, principalmente erbacee (in particolare cereali, foraggere, seminativi, ortive, ecc.), arboree (vigneto e frutteto) e agroambiente (in conformità con i regolamenti comunitari).
- **Zootecnia:** produzione di latte biologico mediante allevamento di circa 1.000 capi, alimentati da circa 500 ha di coltivazioni biologiche.
- **Agriturismo:** la Cooperativa è proprietaria e gestisce direttamente la Tenuta Augusta, complesso agriturismo posto all'interno del Delta del Po. L'attività principale è quella della ristorazione (ristorante e pizzeria).
- **Energie rinnovabili:** da agosto 2011 è in funzione l'impianto di cogenerazione di potenza inferiore a 1 Mw per la produzione di energia elettrica alimentato da combustibile biogas.

¹ Fonte: dati forniti dalla Cooperativa - 31/12/2017

FASE II: IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Si è proceduto all'individuazione e analisi di tutta l'attività di Agrisfera specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività. Il **metodo utilizzato** è stato quello del “**Control and Risk Assessment**” (Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.

Le aree di attività a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti:

- Processo commerciale;
- Processo di approvvigionamento;
- Processo amministrativo-fiscale;
- Processo di gestione delle risorse umane;
- Processo di gestione salute e sicurezza;
- Processo gestione sistemi informativi;
- Processo di gestione ambientale.

Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nei paragrafi dedicati ai reati.

I risultati degli incontri sono stati documentati con sintetiche schede descrittive.

Tali schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato ex D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

Ad ulteriore verifica della concretezza ed esattezza della situazione rilevata nelle schede, le stesse sono state sottoposte all'esame ed alla condivisione dei soggetti intervistati.

FASE III: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ATTUALI PRESIDI AL RISCHIO

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità, in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.

FASE IV: GAP ANALYSIS

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nelle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto, quindi, a valutare congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

FASE V: DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, in modo da risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di

autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Pertanto, si è stabilito di definire prassi/comportamenti idonee a consentire a Agrisfera di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione è formalmente recepito dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

3. STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Il presente Modello si compone di una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello, e di una Parte Speciale, strutturata in tante sezioni quanti sono i reati ritenuti come riferibili, in termini di rischio ipotetico, ad una realtà quale Agrisfera in funzione della sua struttura organizzativa e dell'attività svolta.

In particolare, la Parte Generale descrive il quadro normativo, le fonti ed i principi ispiratori del Modello, i principi etici e le regole di condotta per i destinatari del Modello, la struttura e la composizione dell'Organismo di Vigilanza, i poteri e le funzioni a esso attribuite, il sistema disciplinare previsto per le violazioni del Modello, gli obblighi di comunicazione e la diffusione del Modello, sia verso l'esterno che internamente, e la formazione del personale sui suoi contenuti.

La Parte Speciale, invece, per ogni tipologia di reato individuata, oltre a contenere una descrizione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, individua le attività sensibili e definisce i principi generali e specifici di riferimento e le regole di comportamento finalizzate alla gestione dei controlli delle attività sensibili.

Con l'introduzione e l'aggiornamento dei reati previsti dalla normativa dopo l'ultima approvazione del Modello (reati tributari, reato di contrabbando, reati di frode e contraffazione di strumenti di pagamento diversi dal contante) e con le novità organizzative e di formalizzazione dei poteri delegati al Direttore Generale con apposita procura notarile, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del Modello rispetto al quale è stata condotta un'analisi di risk assessment per l'individuazione di adeguati controlli e azioni di miglioramento a prevenzione dei reati suddetti.

L'ultima versione del Modello prevede, inoltre, uno specifico documento di Codice Etico che riassume i principi etici di condotta che indirizzano i controlli previsti all'interno del Modello adottato.

Il Modello si completa con gli allegati che ne costituiscono parte integrante:

a) Allegati alla Parte Generale:

- Allegato 1: Decreto Legislativo 231/2001;
- Allegato 2: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Allegato 3: Elenco deleghe e procure;

- Allegato 4: Codice Etico.
- b) Allegati alla Parte Speciale
- Allegato 1: Documento Risk Assessment – Aggiornamento 2021–2022.

4. LE DELEGHE ED I POTERI

4.1. Principi generali

Il sistema di deleghe e procure è strutturato sulla base delle prescrizioni di legge e delle Linee Guida per la costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, dettate da Confindustria.

Le Linee Guida di Confindustria individuano nel Consiglio di Amministrazione della Società l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma; dall'altro, impongono che tali poteri siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Esse, inoltre, prescrivono l'obbligo per le società di istituire un flusso informativo istituzionalizzato, nei confronti di tutti gli enti o soggetti aziendali a qualsiasi titolo interessati, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti. I poteri così conferiti devono quindi essere periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

4.2. Requisiti essenziali

Le deleghe e le procure devono essere regolarmente formalizzate attraverso le modalità previste da legge. Esse devono inoltre essere registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese ai fine di garantire adeguata pubblicità e opponibilità a terzi.

Ogni atto di delega o conferimento di poteri di firma contempla le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito nella elencazione delle tipologie di attività e di atti per le quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;

- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Le deleghe e le procure vanno pubblicizzate internamente con opportune modalità di comunicazione. Esse sono adeguatamente raccolte, organizzate e poste a disposizione di soggetti aziendali e di terzi interessati.

Inoltre, il sistema di deleghe e poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della Società.

Devono essere previsti, quindi, singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema in essere.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto, con particolare riferimento agli articoli 36, 37 e 38;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione in cui vengono conferite deleghe di potere.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di Agrisfera, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello, e si attengono a quanto previsto dalle procure formali attribuite nella Società.

L'elenco delle deleghe e delle procure conferite in Agrisfera è allegato al presente documento "Parte Generale - Allegato 3".

5. CODICE ETICO

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, i principi di comportamento, il Codice etico adottato dalla Società, le procedure e i protocolli adottati ai sensi del Modello.

In termini generali il Codice Etico è un documento ufficiale della Società e contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, mercato finanziario, ecc.). Tale codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, il Codice Etico deve prevedere:

- i principi etici generali di riferimento;
- le norme di comportamento da tenere;
- le modalità di attuazione di quanto previsto dallo stesso, compreso, anche, un'efficace sistema sanzionatorio in relazione alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Inoltre, data l'importanza di tale documento, l'ente ha il compito di effettuare un adeguato programma di formazione continua sui contenuti del Codice Etico, in modo da sensibilizzare i destinatari rispetto alle problematiche relative allo stesso. Tale piano di formazione deve essere elaborato in base alle esigenze differenziate delle varie figure e delle responsabilità dei destinatari. In tal senso, è prevedibile una formazione più approfondita per le figure apicali e per le figure che operano nelle aree considerate maggiormente a rischio. Il Codice Etico è parte integrante del presente Modello (**Allegato 4 alla Parte Generale**).

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

6.1. *Il disposto normativo*

L'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha disposto l'inserimento di un ulteriore comma all'articolo 6 del D.lgs. 231/01 il quale prevede, con decorrenza 1 gennaio 2012, la possibilità che, nelle società di capitali, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possano essere svolte dal Collegio Sindacale della Società.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo. Tale previsione non implica che i soggetti individuati come componenti dell'Organismo di Vigilanza debbano necessariamente essere tutti esterni o tutti interni alla Società. Tale scelta dipende, tra l'altro, dalle possibilità date dall'organizzazione aziendale e dalla sua previsione di figure di staff alla direzione aziendale che più si adattano come caratteristiche a quelle previste per l'essere componente dell'ODV.

6.2. *Requisiti dell'Organismo di Vigilanza*

Come chiarito anche dalle Linee Guida di Confindustria, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- stabilità e continuità: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni, ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare;

- indipendenza ed autonomia: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Consigliere con Procura, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- professionalità: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- onorabilità: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

6.3. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specifica realtà aziendale di Agrisfera, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma collegiale.

In base a quanto suddetto i componenti dell'OdV, scelti tra soggetti con esperienza in materia legale-societaria, amministrativo-contabile o di ambiente e sicurezza sul lavoro, vengono individuati in modo tale da garantire il rispetto, in capo all'organismo che congiuntamente formano, complessivamente dei seguenti requisiti:

1. Autonomia di iniziativa e di controllo;
2. Stabilità e qualificazione professionale;
3. Conoscenza della realtà societaria e delle materie oggetto dell'attività di controllo;
4. Indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione deve:

- disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'OdV (ad esempio modalità di nomina e revoca, durata in carica);
- comunicare alla struttura i compiti dell'OdV e i suoi poteri, prevedendo eventuali sanzioni in caso di mancata collaborazione.

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di Agrisfera o revisori da questa incaricati;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la società, o con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza;
- decadere dalla funzione o dalla carica ricoperta al momento della nomina.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, da Agrisfera e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV di Agrisfera resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni. A tal fine il CdA di Agrisfera stabilisce un budget annuale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e valido per l'intero periodo dei tre esercizi in cui l'OdV resta in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso per chi compone l'OdV al momento della sua nomina. Tale compenso, se determinato, rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

6.4. Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

6.4.1. Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

6.4.2. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;

- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione, come descritto al successivo punto 6.4.4.;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Agrisfera nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle prassi/procedure: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali previsti da Agrisfera.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di AGRISFERA;

- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione riguardante l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

6.4.3. Regole di funzionamento

Spetta allo stesso OdV procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Presidente e di un membro con funzioni di Segretario.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Presidente.

Inoltre, è convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, per mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo il caso d'urgenza, mediante comunicazione scritta riportante gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è corredata dalle informazioni necessarie per la discussione.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti qualora espressamente invitati dall'OdV.

6.4.4. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e il Consiglio di Amministrazione di Agrisfera.

A tal fine l'OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione:

- a seguito di ogni seduta, nel corso della riunione immediatamente successiva degli Organi Sociali, circa l'attività svolta;
- annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente o alla Direzione della Società.

6.4.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare:

- a) obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello;
- b) obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In relazione al punto a) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Agrisfera o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati.

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Agrisfera.

Con riferimento al punto b), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di Agrisfera;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

7. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN AGRISFERA

7.1. I processi aziendali analizzati

7.1.1. Processo Commerciale

Il processo commerciale comprende tutte quelle attività poste in essere per collocare sul mercato i beni/servizi prodotti alla società. Nello specifico si tratta delle attività che vanno dalla selezione dei clienti, alla gestione dei rapporti con i clienti, o con le strutture di Il grado in un'ottica di filiera.

In Agrisfera sono stati analizzati separatamente i diversi settori in cui essa opera per cogliere al meglio le particolarità di ognuno di essi. Tale approccio è stato, altresì, utile per ricostruire la prassi in essere e per individuare, a seconda dei casi, le funzioni e le responsabilità coinvolte nel processo nel suo complesso.

7.1.2. Processo Approvvigionamenti

Il processo relativo agli approvvigionamenti consiste sia, nella ricerca e selezione di fornitori di beni e/o di servizi necessari alla società per poter svolgere le proprie attività, che nella gestione operativa dell'ordine di acquisto. Inoltre, se si tratta di approvvigionamento di beni, rientra in questo processo il ricevimento delle merci e le relative operazioni per il controllo delle giacenze. Quest'ultima attività ha caratteristiche di tipo amministrativo ed è strettamente collegata al ciclo della fatturazione passiva.

In Agrisfera, come per il Processo commerciale, sono stati analizzati separatamente i diversi settori in cui la Cooperativa opera.

7.1.3. Processo gestione contributi e controlli da Enti

La gestione dei contributi è il processo aziendale in cui avviene un contatto diretto fra la società e la Pubblica Amministrazione, in primo luogo, nel momento della richiesta di sovvenzioni pubbliche e, a seguito dell'erogazione, nel momento dei controlli da parte dei Pubblici Ufficiali e gli Enti erogatori dei contributi.

Data la rilevanza di tali attività in una società come Agrisfera, l'analisi è stata condotta, prima di tutto individuando le tipologie di contributo alle quali la Cooperativa può accedere, in particolare, la Domanda Unica, la Misura

Agroalimentare, i Piani di Sviluppo e i contributi relativi alle produzioni biologiche. In seguito, è stata analizzata la prassi in essere per la gestione delle richieste di contributi, partendo dall'individuazione delle figure coinvolte, sia interne che eventualmente, esterne, e ripercorrendo tutte le attività svolte, fino ad arrivare ai controlli effettuati dagli incaricati degli Enti Pubblici interessati. Inoltre, la gestione dei controlli da Enti Pubblici è stata condotta anche singolarmente per ogni settore, per analizzare le particolarità collegate alla tipologia di attività svolta, e ponendo l'attenzione soprattutto sui controlli da parte di Enti pubblici (ad esempio, Regione, Provincia, Usl, ecc.).

7.1.4. Processo gestione risorse umane

Il processo di gestione delle risorse umane è l'insieme di tutte quelle attività relative alla selezione ed assunzione di nuove risorse e alla gestione amministrativa del personale.

In Agrisfera, le attività collegate alla selezione ed assunzione di nuove risorse sono state approfondite in base alla tipologia di risorsa ricercata, in specifico facendo una distinzione fra personale avventizio e personale tecnico/impiegatizio e con riferimento in specifico alle modalità di assunzione di personale extracomunitario.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa del personale, l'analisi è stata condotta soprattutto in riferimento all'organizzazione e gestione dei turni e degli orari di lavoro relativi.

Inoltre, si è approfondito il processo di formazione del personale, con una particolare attenzione alle eventuali iniziative finanziate mediante richiesta di contributi pubblici.

7.1.5. Processo Amministrativo-fiscale

Quello amministrativo-fiscale è il processo che interessa direttamente tutto il comparto amministrativo e, indirettamente, le altre aree aziendali. Le principali attività svolte nell'ambito di tale processo sono: la predisposizione del bilancio d'esercizio e di tutte le rendicontazioni a preventivo (piani strategici, budget e preconsuntivi) ed a consuntivo (situazioni infrannuali periodiche), la gestione degli adempimenti fiscali e tributari, la fatturazione attiva e passiva, la gestione degli incassi e dei pagamenti, la gestione delle risorse finanziarie, la gestione delle erogazioni liberali e la gestione del prestito sociale.

In Agrisfera, tali attività sono state analizzate, sia in termini di funzioni aziendali coinvolte, che come procedure e prassi in essere.

7.1.6. Processo Gestione salute e sicurezza sul lavoro

Il processo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro consiste nella gestione di tutti gli adempimenti necessari per tutelare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali aspetti sono stati esaminati, in primo luogo, acquisendo ed analizzando la documentazione relativa alla gestione della sicurezza sul lavoro già presente in Agrisfera, e successivamente, esaminando le procedure e le prassi in essere, con una particolare attenzione ad aspetti quali: organigramma e documentazione della sicurezza sul lavoro, gestione DVR, istruzioni operative, gestione del personale interno ed esterno, formazione, valutazione infortuni, manutenzioni e costi della sicurezza.

7.1.7. Processo Gestione sistemi informativi

Tale processo aziendale si compone di tutte le attività volte alla gestione dei sistemi informativi e telematici.

In Agrisfera, i punti di attenzione hanno riguardato principalmente: la comunicazione di informazioni e dati a Enti Pubblici mediante utilizzo di strumenti informatici, quali, ad esempio, specifici programmi, la gestione di sistemi informatici/telematici aziendali, la gestione di dati ed informazioni gestiti con sistemi informatici/telematici. Tale processo è integrato con le misure organizzative e tecniche di gestione del trattamento dati.

7.1.8. Processo Gestione ambientale

Il processo ambientale fa riferimento alle modalità di svolgimento delle attività tipiche della società e l'impatto che esse hanno sull'ambiente.

Nel caso di Agrisfera, le attività interessate dai processi di gestione ambientale sono quelli relativi alla conduzione terreni, all'allevamento di bovini da latte, alla produzione di biogas in impianto alimentato a scarti vegetali e deiezioni animali, all'officina meccanica e all'agriturismo.

Con l'aggiornamento del Modello si è provveduto ad individuare gli strumenti di prevenzione dal rischio di reato di inquinamento ambientale.

7.2. Fattispecie di reato applicabili

7.2.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A")

7.2.1.1. Definizione di p.a. e di soggetti incaricati di pubblico servizio

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, Il comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p..

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, Agrisfera ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per un'interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;

- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI – Automobile Club d'Italia, ASI – Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI – Comitato Olimpico Nazionale, CRI – Croce Rossa italiana, ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS – Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE – Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL – Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS – Istituto superiore di sanità, ISAE – Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT – Istituto nazionale di statistica, IPZS – Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
 - Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
- Poste Italiane S.p.A., RAI – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissioni di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno, la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale².

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

² La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

7.2.1.2. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida di Confindustria, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Agrisfera.

A) FATTISPECIE CORRUTTIVE

- Art. 314 del Codice penale – Peculato
- Art. 316 del Codice penale – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 317 del Codice Penale – Concussione
- Art. 318 del Codice Penale – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale – Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale – Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319 quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 del Codice Penale – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 del Codice Penale – Istigazione alla corruzione
- Art. 323 del Codice Penale – Abuso d'ufficio
- Art. 346 bis del Codice Penale – Traffico di influenze illecite

B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- Art. 316-bis del Codice Penale – Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea
- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640 bis del Codice Penale – Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Art. 356 del Codice Penale – Frode nelle pubbliche forniture

-
- Art. 2, comma 1, L. 898/1986 – Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo

Fattispecie

- Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, un compenso non dovuto in denaro, o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio al fine di compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.
- Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, un compenso non dovuto in denaro, o altra utilità, al fine di ottenere un vantaggio nel corso di un procedimento giudiziario (processo civile, penale o amministrativo).
- Essere indotti da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a dare o a promettere denaro o altra utilità.
- È punito chiunque, con condotte strumentali alla realizzazione di futuri accordi illeciti e sfruttando relazioni esistenti con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fa dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione (a vantaggio dunque del mediatore) o, in alternativa, quale remunerazione destinata al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- Condotta posta in essere quale incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
- Incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio della funzione o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.
- Incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

7.2.2. PROCESSI A RISCHIO

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Processo Approvvigionamenti	- Acquisto di beni e servizi
Processo Gestione contributi	- Contributi pubblici - Controlli da Enti pubblici
Processo Gestione del Personale	- Selezione ed assunzione di personale - Gestione amministrativa del personale - Formazione del personale
Processo amministrativo	- Erogazioni liberali e sponsorizzazioni

7.3.1 reati societari (Parte Speciale "B")

7.3.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Agrisfera.

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- Art. 2621 del Codice Civile – False comunicazioni sociali
- Art. 2622 del Codice Civile – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Fattispecie

- Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico.

B) CORRUZIONE TRA PRIVATI

- Art. 2635 3c. del Codice Civile – Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis 1c. del Codice Civile – Istigazione alla corruzione tra privati

Fattispecie

- Corruzione, mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità, anche per interposta persona, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, o chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti indicati, che, a seguito di ciò, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La fattispecie si applica anche se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente indicati.
- La suddetta fattispecie si applica anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis istigazione alla corruzione tra privati).

C) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Art. 2626 del Codice Civile – Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 del Codice Civile – Formazione fittizia del capitale

Fattispecie

- Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.
- Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.
- Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.
- Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

D) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo

Fattispecie

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci.

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

E) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie

- Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.
- Omissione di comunicazioni obbligatorie.

7.3.2. PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di Agrisfera più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Processo commerciale	- Selezione clienti per agriturismo
Processo di Approvvigionamento	- Selezione fornitori per approvvigionamento di beni e servizi
Processo Amministrazione	- Predisposizione Budget, Situazioni infrannuali e Bilancio d'esercizio - Gestione incassi - Gestione pagamenti - Gestione risorse finanziarie - Gestione rimborsi spese - Gestione prestito sociale

7.4.1 reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale "C")

7.4.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro elencati all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

A) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo

Fattispecie

- Cagionare, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

B) Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali aggravate

Fattispecie

- Cagionare lesioni personali a un persona con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

7.4.2. PROCESSI A RISCHIO

Area di attività

Processo

Processo Sicurezza sul lavoro – Gestione salute e sicurezza sul lavoro

7.5.reati in tema di riciclaggio (Parte Speciale "D")

7.5.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e con l'art. 3 della Legge 186/14 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio:

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter.1 del Codice Penale – Autoriciclaggio

I reati di ricettazione e riciclaggio sono integrati con l'inserimento dei reati di frode informatica e l'inserimento dei reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante, di cui all'art. 25 octies.1 D.Lgs.231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotto dal Decreto Legislativo 184/21 del 8 novembre 2021.

I suddetti reati sono stati individuati in specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice penale:

- Art. 493–ter del Codice Penale – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 493–quater del Codice Penale – Delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 640–ter del Codice Penale – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Rispetto ai reati di cui all'art. 25 octies.1 per ciò che riguarda le aree di attività, i processi aziendali e le misure di controllo da prevedere, esse risultano completate con le attività di controllo previste nell'ambito delle parti speciali "B – Reati societari" e "E – Reati informatici e trattamento illecito di dati".

7.5.2. PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di Agrisfera più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Processo Commerciale	- Gestione commerciale
Processo Approvvigionamenti	- Ricerca e selezione di fornitori di beni e servizi
Processo Amministrazione	- Predisposizione dichiarazioni ed adempimenti fiscali
	- Gestione cassa
	- Gestione prestito sociale

7.6.1 reati informatici e trattamento illecito di dati (Parte Speciale "E")

7.6.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di frode informatica e di trattamento illecito di dati, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con l'art. 7 della Legge 48 del 18 marzo 2008 riguardanti situazioni di:

- falsità, riferita ai documenti informatici;

- violazione di domicilio, concernente l'accesso abusivo, la detenzione/diffusione di codici di accesso, la diffusione di hardware/software atti a danneggiare/interrompere sistemi informatici/telematici;
- inviolabilità dei segreti, quali intercettazione, interruzione, impedimento di comunicazioni informatiche/telematiche, installazione di apparecchiature di intercettazione
- danneggiamento, riferita a informazioni, dati, sistemi informatici e telematici, "semplici" e di "pubblica utilità"
- truffa, individuata come frode informatica, effettuata alterando/operando su informazioni, dati sistemi informatici/telematici, frode informatica del certificatore di firma elettronica.

I reati previsti dall'integrazione al D.Lgs.231/2001 sono stati individuati in specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice penale:

- Art. 491-bis del Codice Penale - Documenti informatici
- Art. 615-ter del Codice Penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater del Codice Penale - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies del Codice Penale - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater del Codice Penale - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies del Codice Penale - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater del Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

- Art. 635–quinquies del Codice Penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640–quinquies del Codice Penale – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

In merito ai reati informatici introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, alcuni elementi di riflessione sia in termini di valutazione dei rischi per la Società, sia in termini di principi di comportamento per la prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti.

Rispetto all’analisi del rischio sono individuati alcuni punti specifici per un adeguato sistema che individua i controlli in essere e le possibili azioni di miglioramento da implementare al fine della prevenzione dai suddetti reati.

Rispetto ai principi di comportamento per la prevenzione dai rischi di tali tipologie di reati nella parte speciale è individuato un piano dei controlli a prevenzione dei rischi dai suddetti reati informatici.

7.6.2. PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di AGRISFERA più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Processo Gestione Sistemi Informativi	<ul style="list-style-type: none">- Organizzazione generale e gestione- Sicurezza Logica- Sicurezza Fisica- Sviluppo, programmazione e manutenzione dei sistemi- Operazioni di routine dei sistemi centrali- Telecomunicazioni- Personal computer- Gestione imprevisti- Gestione trattamento dati<ul style="list-style-type: none">- Organizzazione- Misure tecnico–organizzative- Procedure e istruzioni- Attività formative

7.7.1 reati contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "F")

7.7.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati commessi nei confronti dell'industria e il commercio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con la Legge 99 del 23 luglio 2009.

- Art. 513 del Codice Penale – Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis del Codice Penale – Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 del Codice Penale – Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 del Codice Penale – Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 del Codice Penale – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 del Codice Penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 ter del Codice Penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 quater del Codice Penale – Contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

7.7.2. PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di Agrisfera più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Gestione produzione	<ul style="list-style-type: none">- Processo produttivo: Stalla- Processo produttivo: Produzioni biologiche

7.8.1 reati ambientali (Parte Speciale "G")

7.8.1. TIPOLOGIA DI REATI

Con l'approvazione del D.Lgs. 121 in data 7 luglio 2011 e la sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° Agosto, si è estesa alle Aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali. Con il suddetto decreto è stato anche modificato il D. Lgs. 152/2006 con l'introduzione dei nuovi reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" (nuovo articolo 727-bis c.p.) e di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (nuovo articolo 733-bis c.p.).

I reati e le sanzioni previste dal D.Lgs. 121/2011 sono entrati in vigore dal 16 Agosto 2011.

La L. 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto un nuovo titolo, VI bis (dei delitti contro l'ambiente), nel Codice Penale e modificato alcuni provvedimenti normativi, tra cui il D.Lgs. 231/01 introducendo alcune nuove fattispecie di reato, in particolare il reato di inquinamento e disastro ambientale anche colposo.

In merito ai reati ambientali introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcuni elementi collegati ai controlli in essere e le possibili azioni di miglioramento individuate e da implementare rispetto all'analisi svolta.

Al fine dell'individuazione del sistema di controlli a prevenzione dei reati ambientali, si sono effettuate le seguenti attività di analisi e di formalizzazione dei controlli:

1. Verifica della conformità dell'azienda rispetto alle normative ambientali comunitarie, nazionali e locali e con particolare riferimento ai reati ambientali introdotti con D. Lgs. 121/2011 ed alle previsioni della L. 22 maggio 2015 n. 68 relativa a "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
2. Valutazione delle modalità con cui sono gestiti gli aspetti e gli impatti ambientali con particolare riferimento ad elementi quali:
 - a. analisi delle risorse dedicate;
 - b. investimenti;

- c. formazione del personale sulle tematiche ambientali di interesse aziendale;
- d. procedure e istruzioni per la gestione ambientale dell'azienda;
3. Definizione di analisi di risk assessment contenente eventuali azioni correttive e di miglioramento da implementare rispetto alle situazioni di rischio per le quali i controlli in essere risultano non sufficienti a garantire la prevenzione dei reati stessi.
4. Applicazione di controlli atti a prevenire i suddetti reati ambientali, come previsti all'interno di Parte Speciale specifica nel presente Modello 231.

7.8.2. PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di Agrisfera più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Processo di gestione ambientale	- Gestione protocolli e procedure ambientali

7.9. Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (Parte Speciale "H")

7.9.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui:

- all'art. 25 quinquies, come modificato dall'art. 6 della L. 29 ottobre 2016 n. 199, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis del c.p.;
- all'art. 25 duodecies, introdotto dal comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), integrato con l'inserimento, ad opera dell'art. 30 della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, comma 1 bis (Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) e dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, comma 1 ter (Favoreggiamento

della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato) che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'art. 12 (commi 3, 3bis, 3ter e 5) ed all'art. 22 (comma 12-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- all'art. 25 terdecies, reato di razzismo e xenofobia, introdotto con l'inserimento ad opera dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

Il reato di cui all'art. 25 quinquies suddetto punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro comprendendo:

- il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Con riferimento alla condizione di sfruttamento, l'articolo specifica che è indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Inoltre lo stesso articolo specifica che costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il reato di cui all'art. 25 duodecies sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Esso inoltre punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (Art. 12 c.3, D.Lgs. n.286/1998).

Tali reati risultano aggravati se commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; oppure sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (Art. 12 c.3 ter, D.Lgs. n.286/1998).

Infine punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione (Art. 12 c.5, D.Lgs. n.286/1998).

Il reato di cui all'art. 25 terdecies punisce la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

I reati previsti dall'integrazione al D.Lgs.231/2001, art. 25 quinquies (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), duodecies (impiego di lavoratori irregolari) e terdecies (razzismo e xenofobia), sono stati individuati in specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice penale:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603-bis c.p.)
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5; art. 22, commi 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998);
- Razzismo e xenofobia (art. 5, comma 2, Legge 20 novembre 2017, n. 167).

7.9.2. PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di Agrisfera più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

Area di attività

Processo

- | | |
|--|---|
| Processo di gestione delle risorse umane | - Selezione ed assunzione del personale |
| | - Gestione amministrativa del personale |

7.10. Reati tributari (Parte Speciale "I")

7.10.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati tributari, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale), poi convertito in data 24/12/2019, con modifiche, dalla Legge n. 157/2019 e integrato dall'art. 5 del DL n. 75/2020. L'inserimento dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato implementato nei cosiddetti reati presupposto con l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 2 c.1 e 2bis del D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 del D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 8 c.1 e c.2bis del D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 del D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 11 del D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Con il DL 75/2020 e l'inserimento del comma 1bis dell'art. 25 quinquiesdecies del Decreto vi è la previsione dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

7.10.2. PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di Agrisfera più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Processo Commerciale	- Gestione commerciale
Processo Approvvigionamenti	- Ricerca e selezione di fornitori di beni e servizi
Processo Amministrazione	- Predisposizione dichiarazioni ed adempimenti fiscali

7.11. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

7.11.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di terrorismo, secondo le fattispecie previste con la L. 7/2003 ed indicati all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

- Art. 270 bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- Art. 280 bis del Codice Penale – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

7.11.2. PROCESSI A RISCHIO

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, nell'ambito della gestione degli approvvigionamenti di prodotti precursori esplosivi i possibili rischi indiretti di commissione reato. In tal senso sono individuati strumenti di controllo a

prevenzione dei suddetti reati nella Parte Speciale "A" – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione a cui si rimanda.

7.12. I delitti di criminalità organizzata, i reati transnazionali e l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

7.12.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui: all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata", inserito dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94; all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", inserito dalla legge 3 agosto 2009 n. 116 art. 4; alla legge 146/2006, art. 10 "Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale".

I reati previsti dall'integrazione al D.Lgs.231/2001, art. 24 ter (delitti di criminalità organizzata), sono stati individuati in specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice penale:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere;
- Art. 416 bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso;
- Art. 416 ter del Codice Penale – Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 416 c.6 del Codice Penale – Reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 c. 3 bis del D.Lgs. n. 286/1998 in relazione al c. 3 dello stesso articolo;
- Artt. 600, 601 e 602 del Codice Penale – Riduzione o al mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi;
- Art. 630 del Codice Penale – Associazione finalizzata al sequestro di persona a scopo di estorsione;
- Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. che richiama le ipotesi di cui all'art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110 – Associazione finalizzata all'illegitima fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o

tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie.

I reati previsti dall'integrazione al D.Lgs.231/2001, art. 25 decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci), sono stati individuati in specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice penale:

- Art. 377 bis del Codice Penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Infine, la legge 146/2006, art. 10 "Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale" ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di criminalità organizzata transnazionale adottata dall'assemblea generale in data 11 novembre 2000, nonché i tre protocolli ad essa allegati relativi alla tratta di persone, alla fabbricazione ed al traffico illecito di armi e munizioni ed al traffico illecito di migranti. Il sistema è finalizzato a rendere effettivo il sistema di repressione globale nei confronti della criminalità internazionale. Tale ratifica, pur non operando direttamente all'interno del D.Lgs 231/01, introduce una serie di disposizioni che hanno effetto diretto nel sistema di diritto penale sostanziale interno in materia di responsabilità delle persone giuridiche, in forza delle disposizioni degli art. 3 e 10 L. 146/06.

Ai fini dell'applicabilità della normativa è necessario che elemento costitutivo del reato posto in essere sia la sua transnazionalità, ossia che il reato:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio significativo tale da imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti.

7.12.2. *PROCESSI A RISCHIO*

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai

termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio significativo tale da imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti.

7.13. I reati di insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e market abuse (manipolazione del mercato)

7.13.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di market abuse e insider trading, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con con legge 62/2005, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

A) Abuso di informazioni privilegiate

B) Manipolazione del mercato

7.13.2. PROCESSI A RISCHIO

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio significativo tale da imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti.

7.14. Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

7.14.1. TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati contro il patrimonio culturale, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con legge 22/2022 ed indicati agli artt. 25–septiesdecies e duodevicies del d.lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

A) Delitti contro il patrimonio culturale

B) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

7.14.2. PROCESSI A RISCHIO

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio significativo tale da imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti.

8. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, Agrisfera si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

In tal senso il Modello prevede :

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 231, di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di Agrisfera e per la loro formazione.

8.1. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

- Diffusione del Modello–Parte Generale sul sito aziendale.
- Comunicazione a tutti i dipendenti dell'avvenuta adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001:
 - in formato elettronico o cartaceo.
- Comunicazione a tutti i dipendenti delle parti operative del Modello di loro interesse, disponibili presso gli uffici amministrativi.
- Consegna ai nuovi dipendenti di un'apposita informativa sul Modello adottato (es. informativa specifica da consegnare insieme ad altra documentazione al momento dell'assunzione).
- Formazione da parte dei responsabili ai propri dipendenti gerarchici, finalizzata ad illustrare i comportamenti da tenere nei confronti dell'ODV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

8.2. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori/professionisti

- Comunicazione a tutti i soggetti/partner che intrattengano con Agrisfera rapporti contrattualmente regolati (es. convenzioni, contratti quadro per acquisti/conferimenti, ecc.) dell'avvenuta adozione del modello;
- Comunicazione ai soggetti che svolgono fornitura di servizio o consulenza di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e di comportamento specificati nel Modello.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1. Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello".

Inoltre, il Modello prevede misure e strumenti atti a tutelare contro atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti chi, in ragione delle funzioni svolte sia venuto a conoscenza di elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231 ed abbia operato in tal senso segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Operando nel rispetto della previsione dell'art. 6 del Decreto 231 (comma 2 bis, ter e quater), nel sistema disciplinare adottato nel Modello 231 sono previsti, ai sensi del comma 2, lettera e) del suddetto articolo 6, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Come previsto dall'art. 6, comma ter del Decreto 231, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis del suddetto articolo 6, può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine ai sensi dell'art. 6, comma quater del Decreto 231, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come previsto dal suddetto articolo del Decreto 231, il Modello 231 prevede che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel rispetto delle previsioni normative sopra citate, Agrisfera prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato nel presente Modello 231 un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdV, dalla funzione Direzione di Agrisfera secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

9.2. Sanzioni applicabili ai dipendenti

- 1) **Provvedimenti di richiamo verbale o di ammonizione scritta** per il lavoratore che violi, colposamente, le procedure interne previste dal presente Modello (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si rende passibile della sanzione qui descritta colui che non osservi le procedure previste; che ometta di comunicare all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, nelle forme e con le modalità stabilite dal Modello; che ometta di effettuare i controlli richiesti, ecc.), ovvero tenga, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso.
- 2) **Provvedimento della multa non superiore a 3 ore di retribuzione** per il lavoratore che violi, ripetutamente con colpa oppure dolosamente, le procedure interne previste nel presente Modello; ovvero tenga, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello Organizzativo.
- 3) **Provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni** per il lavoratore che a causa della violazione delle procedure interne previste dal presente Modello, ovvero attraverso l'adozione, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Agrisfera, ripetutamente con colpa oppure dolosamente, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità e la conservazione del suo patrimonio.

4) **Provvedimento del licenziamento** per il lavoratore che dolosamente assuma, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, un comportamento palesemente in violazione delle procedure interne previste dal presente Modello, che risulti idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere uno qualsiasi degli illeciti previsti dal Decreto e, pertanto, in grado di ingenerare la responsabilità della Società a termini del Decreto, comportando la comminazione a carico della medesima delle sanzioni previste dal Decreto stesso.

Il tipo e la determinazione dell'entità di ciascuna delle sanzioni sopra esposte saranno commisurati, in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente in Agrisfera, in base:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia del dipendente, anche con riguardo alla prevedibilità degli esiti della propria condotta;
- alla condotta complessiva del dipendente in seno alla Società, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni ed al livello di preparazione professionale del dipendente;
- alla posizione funzionale, all'interno della struttura organizzativa della Società, delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- ad ogni altra circostanza rilevante per la responsabilità disciplinare e penale del dipendente.

Il potere di procedere all'accertamento delle infrazioni, di adottare i relativi procedimenti disciplinari e di provvedere all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, spetta, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione della Società. L'adeguatezza e l'efficacia del presente Sistema Disciplinare viene costantemente verificata dall'Organismo di Vigilanza.

9.3.Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello, ovvero di assunzione, in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di commissione di illecito, di un comportamento palesemente non conforme alle disposizioni del Modello Organizzativo, si provvederà ad adottare nei confronti dei responsabili le misure ed i provvedimenti più idonei, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti vigente in Agrisfera, fermo in ogni caso il provvedimento del licenziamento, ove ricorrano i presupposti di cui al presente Sistema Disciplinare.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione delle procedure interne previste nel presente Modello da parte di singoli Amministratori di Agrisfera, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare dei fatti, senza ritardo e per iscritto, l'intero Consiglio di Amministrazione della stessa, i quali procederanno a valutare e ad assumere tutte le opportune iniziative consentite dalla vigente normativa, ferma in ogni caso la revoca dall'incarico per l'Amministratore responsabile, ove ricorrano i presupposti di cui al presente Sistema Disciplinare.

Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento dei Collaboratori esterni o dei Partner di Agrisfera in contrasto con le procedure interne previste nel presente Modello e che risulti idoneo e diretto in modo non equivoco alla commissione di uno qualsiasi dei reati contemplati dal Decreto, e dunque tale da comportare il rischio oggettivo della comminazione a carico della Società delle sanzioni previste dal medesimo Decreto, sarà ritenuto un grave inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e costituirà causa di risoluzione del contratto in essere tra Agrisfera ed il/i Collaboratore/i o Partner responsabile/i.

Tale ipotesi dovrà essere espressamente ed adeguatamente disciplinata da apposita clausola risolutiva espressa del contratto concernente ogni singolo rapporto commerciale o di collaborazione, al fine di terminare il relativo rapporto contrattuale, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Agrisfera di pretendere il risarcimento dei danni, ove da tale comportamento derivi concreto nocumento alla Società (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, costituisce danno risarcibile una sanzione, da parte dell'Autorità Giudiziaria a carico di Agrisfera, a causa di un fatto illecito commesso da Collaboratori esterni o Partner della stessa).



Ogni rapporto contrattuale o di collaborazione, pertanto, dovrà essere disciplinato da contratto in forma scritta che risponda ai requisiti sopra esposti.



AGRISFERA S.c.a.p.a

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE - ALLEGATO 1

Decreto legislativo 231/2001
aggiornato al 22 marzo 2022

Decreto legislativo – 08/06/2001, n.231

Gazzetta Ufficiale: 19/06/2001, n. 140

EPIGRAFE

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il

Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1
Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2
Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3
Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4 **Reati commessi all'estero**

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5 **Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6 **Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate¹.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo².

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla

¹Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

²Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa³.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁴.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)⁵.

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

³Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

⁴Vedi l'articolo 8, comma 1, del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

⁵Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Articolo 13

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti

all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni⁶.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

Commissario giudiziale

⁶Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale⁷.

⁷ Comma sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture⁸.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote⁹.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898¹⁰.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati¹¹

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21

⁸Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁹Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁰Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹¹Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote¹².

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 ter **Delitti di criminalità organizzata¹³.**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

¹²Comma modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

¹³Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio¹⁴

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale¹⁵.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote¹⁶.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)¹⁷.

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per

¹⁴Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁵Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁶Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

¹⁷Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2¹⁸.

Articolo 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento^{19 20}

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie²¹:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

¹⁸Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

¹⁹Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

²⁰Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

²¹Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote²².

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno²³.

Articolo 25 bis.1 **Delitti contro l'industria e il commercio²⁴**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25 ter **Reati societari^{25 26}**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie²⁷:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote²⁸;

²²Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99

²³Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

²⁴Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

²⁵Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).

²⁶A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

²⁷Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote²⁹;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote³⁰;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;]³¹

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote³²;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da da quattrocento a seicentosessanta quote³³;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta³⁴;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote³⁵;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote³⁶;

²⁸ Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

²⁹ Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

³⁰ Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

³¹ Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

³² Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

³³ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

³⁴ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

³⁵ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

³⁶ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote³⁷;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote³⁸;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote³⁹;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote⁴⁰;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote⁴¹;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote⁴²;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote⁴³;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo

³⁷ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

³⁸ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

³⁹ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁴⁰ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁴¹ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁴² Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁴³ Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote⁴⁴;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote⁴⁵;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2⁴⁶.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25 quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁴⁷

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

⁴⁴Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁴⁵Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁴⁶Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38.

⁴⁷Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25 quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁴⁸

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale⁴⁹.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

⁴⁸ Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

⁴⁹ Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

- a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote⁵⁰;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote⁵¹;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonchè per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote⁵².

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

Articolo 25 sexies Abusi di mercato⁵³

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

⁵⁰Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199.

⁵¹Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

⁵²Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

⁵³Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁵⁴

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio⁵⁵

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel

⁵⁴ Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

⁵⁵ Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25 octies.1

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)⁵⁶.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

⁵⁶ Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25 nonies
(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)⁵⁷.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25 decies
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)⁵⁸

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Articolo 25 undecies
(Reati ambientali)⁵⁹

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote⁶⁰;

⁵⁷ Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99.

⁵⁸ Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

⁵⁹ Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

- b) per la violazione dell'articolo 452–quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote⁶¹;
- c) per la violazione dell'articolo 452–quinqües, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote⁶²;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452–octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote⁶³;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452–sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote⁶⁴;
- f) per la violazione dell'articolo 727–bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote⁶⁵;
- g) per la violazione dell'articolo 733–bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote⁶⁶.

1–bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)⁶⁷.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

⁶⁰ Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁶¹ Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁶² Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁶³ Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁶⁴ Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁶⁵ Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁶⁶ Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁶⁷ Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁶⁸

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

⁶⁸ Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote⁶⁹.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote⁷⁰.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno⁷¹.

Articolo 25 terdecies Razzismo e xenofobia⁷²

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati⁷³

⁶⁹Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

⁷⁰Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

⁷¹Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

⁷²Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

⁷³Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25 quinquiesdecies Reati tributari⁷⁴

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

⁷⁴Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote⁷⁵.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo⁷⁶.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)⁷⁷.

Articolo 25 sexiesdecies Contrabbando⁷⁸

⁷⁵Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁶Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁷Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁸Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale⁷⁹

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518–novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518–ter, 518–decies e 518–undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518–duodecies e 518–quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518–bis, 518–quater e 518–octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 octiesdecies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁸⁰

⁷⁹ Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁸⁰ Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518–sexies e 518–terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 26

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Articolo 28

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE

SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35
Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39 **Rappresentanza dell'ente**

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40 **Difensore di ufficio**

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Articolo 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV Misure cautelari

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46

Criteria di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o

dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno⁸¹.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi⁸².
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

Sequestro preventivo

⁸¹Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁸²Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89⁸³.

Articolo 54

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55

⁸³Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 5-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora

ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI
Procedimenti speciali
Articolo 62
Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63
Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64 **Procedimento per decreto**

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII **Giudizio** **Articolo 65**

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66 **Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente**

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso

modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni
Articolo 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72
Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73
Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX
Esecuzione
Articolo 74
Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie⁸⁴

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.]

Articolo 76

⁸⁴ Articolo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative⁸⁵

- [1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.]

⁸⁵ Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe⁸⁶

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.]

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati⁸⁷

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. Capo IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento.]

⁸⁶ Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.

⁸⁷ Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.

CAPO IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Articolo 83
Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85
Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

[b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;]⁸⁸

⁸⁸Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato.

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



AGRISFERA S.c.a.p.a.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE - ALLEGATO 2

Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001
aggiornato al 22 marzo 2022

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Agg. del 22/03/2022)

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	Quote*: €		SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
					258,00	1.549,00		
					SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)		
A1	<u>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	316 bis	100	600	3	24
A2	<u>Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	316 ter	100	600	3	24
A3	<u>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 c. 2	100	600	3	24
A4	<u>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 bis	100	600	3	24
A5	<u>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	640 ter	100	600	3	24
A6	<u>(Frode nelle pubbliche forniture</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75]	c.p.	356	100	600	3	24
A7	<u>(Aiuti comunitari al settore agricolo</u>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75]	LEGGE 23/12/1986, n. 898	art.2	100	600	3	24
B1	<u>(Concussione</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	317	300	800	24/48	48/84
B2	<u>(Corruzione per esercizio della funzione</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	318	100	200		
B3	<u>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319	200	600	24/48	48/84
B4	<u>(Circostanze aggravanti</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319bis	300	800	24/48	48/84
B5	<u>(Corruzione in atti giudiziari</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319ter c. 1	200	600	24/48	48/84
B5 bis	<u>(Corruzione in atti giudiziari</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	319ter c.2	300	800	24/48	48/84
B6	<u>(Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	320	200	600	24/48	48/84
B7	<u>(Pene per il corruttore</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	321	100	200	24/48	48/84
B8	<u>(Istigazione alla corruzione</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	322 c.1-3	100	200		
B8 bis	<u>(Istigazione alla corruzione</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	322 c. 2-4	200	600	24/48	48/84
B9	<u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri Corti internazionali o organi Unione Europea o assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali e di funzionari di Unione Europea e Stati esteri</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	322 bis	200	600	24/48	48/84
B10	<u>(Induzione indebita a dare o promettere utilità</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) [Articolo aggiunto da Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 77].	c.p.	319quater	300	800	24/48	48/84
B11	<u>(Traffico di influenze illecite</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	c.p.	346bis	100	200		
B12	<u>Peculato, riferito agli interessi finanziari dell'Unione Europea</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75]	c.p.	314	100	200		
B13	<u>Peculato mediante profitto dell'errore altrui, riferito agli interessi finanziari dell'Unione Europea</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75]	c.p.	316	100	200		
B14	<u>Abuso d'ufficio, riferito agli interessi finanziari dell'Unione Europea</u>	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75]	c.p.	323	100	200		

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
C1	<u>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	453	300	800	3	12
C2	<u>(Alterazione di monete</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	454	100	500	3	12
C3	<u>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	455	100	800	3	12
C4	<u>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	457	100	200	3	12
C5	<u>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	460	100	500	3	24
C6	<u>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	461	100	500	3	24
C7	<u>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	464 c. 1-2	100	200		
C8	<u>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	459	100	266,66	3	24
C9	<u>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	473	100	500	3	12
C10	<u>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25	c.p.	474	100	500	3	12
D1	<u>(False comunicazioni sociali</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto da D.Lgs. 11/04/02 n. 61, art.3, modificato da L. 27/05/2015 n.69].	c.c.	2621	200	400		
D1 bis	<u>(False comunicazioni sociali-fatti di lieve entità</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11/04/2002 n. 61, art. 3, modificato da L. 27/05/15 n.69].	c.c.	2621 bis	100	200		
D2	<u>(False comunicazioni sociali-società quotate ed equiparate</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto da D.Lgs. 11/04/02 n. 61, art.3, modificato da L. 27/05/15 n.69].	c.c.	2622	400	600		
D3	<u>Falso in prospetto</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto da D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2623 c.1	100	130		
D3 bis	<u>Falso in prospetto</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2623 c.2	200	330		
D4	<u>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2624 c.1	100	130		
D4 bis	<u>(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (omissis</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2624 c. 2	200	400		
D5	<u>(Impedito controllo</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2625 c.2	100	180		
D6	<u>(Indebita restituzione di conferimenti</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2626	100	180		
D7	<u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2627	100	130		
D8	<u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2628	100	180		

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
D9	<u>Operazioni in pregiudizio dei creditori</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2629	150	330		
D9 bis	<u>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2629bis	200	500		
D10	<u>Formazione fittizia del capitale</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2632	100	180		
D11	<u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2633	150	330		
D12	<u>Illecita influenza sull'assemblea</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2636	150	330		
D13	<u>Aggiotaggio</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2637	200	500		
D14	<u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	c.c.	2638 c.1 -2	200	400		
D15	<u>Corruzione tra privati</u>	25ter (Reati societari) [Articolo da Legge 06/11/2012 n. 190, art. 1, c. 77 e modificato da D.Lgs. 15/03/2017 n. 38].	c.c.	2635	400	600	3	24
D15 bis	<u>Istigazione alla corruzione tra privati</u>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto da D.Lgs. 15/03/2017 n. 38].	c.c.	2635 bis	200	400	3	24
E1	<u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600	400	1000	12	24
E2	<u>Tratta di persone</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	601	400	1000	12	24
E3	<u>Acquisto e alienazione di schiavi</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	602	400	1000	12	24
E4	<u>Prostituzione minorile</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600bis c.1-2	300	800	12	24
E5	<u>Pornografia minorile</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600ter c. 1-2	300	800	12	24
E5	<u>Pornografia minorile (omissis)</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600ter c.3-4	200	700	12	24
E6	<u>Detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quater-quater 1	200	700	12	24
E7	<u>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quinquies	300	800	12	24
E7bis	<u>Adescamento di minorenni</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto D.Lgs. 04/03/2014 n. 39]	c.p.	609 undecies	200	700	12	24
E8	<u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u>	25quiquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 29/11/2016 n. 199, art. 6]	c.p.	603-bis	400	1000	12	24
F1	<u>Abuso di informazioni privilegiate</u>	25sexies (Reati market abuse) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000		
F2	<u>Manipolazione del mercato</u>	25sexies (Reati market abuse) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000		

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
G1	<u>(Associazione per delinquere)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	416	400	1000	3	24
G2	<u>(Associazione di tipo mafioso)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	416bis	400	1000	3	24
G3	<u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24
G4	<u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	DPR 309/90	74	400	1000	3	24
G5	<u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24
G6	<u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria in ambito di reati transnazionali)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	377bis	100	500		
G7	<u>(Favoreggiamento personale in ambito di reati transnazionali)</u>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	c.p.	378	100	500		
H1	<u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270bis	200	700	12	24
H1 bis	<u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270bis	400	1000	12	24
H2	<u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	280	200	700	12	24
H2 bis	<u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	280	400	1000	12	24
H3	<u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	289bis	200	700	12	24
H3 bis	<u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	289bis	400	1000	12	24
H4	<u>(Assistenza agli associati)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270ter	200	700	12	24
H4 bis	<u>(Assistenza agli associati)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270ter	400	1000	12	24
H5	<u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270 quater	200	700	12	24
H5 bis	<u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270 quater	400	1000	12	24
H6	<u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	quinqies	200	700	12	24
H6 bis	<u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</u>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270quinqies	400	1000	12	24

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
H7	Condotte con finalità di terrorismo.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270sexies	200	700	12	24
H7 bis	Condotte con finalità di terrorismo.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	270sexies	400	1000	12	24
H8	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	280bis	200	700	12	24
H8 bis	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	280bis	400	1000	12	24
H9	(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	302	200	700	12	24
H9 bis	(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	c.p.	302	400	1000	12	24
H10	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e la sicurezza pubblica	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	L. 15/80		200	700	12	24
H10 bis	Delitti con finalità di terrorismo e di evasione dell'ordine democratico	25quater (Reati con finalità di terrorismo o eversione dello ordine democratico previsti da codice penale e da leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 g	Art. 2 conv. Internaz. Repress. Terr. 1999		400	1000	12	24
H11	(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	25quater-1 (Pratiche mutilazione organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	c.p.	583bis	300	700	12	24
I1	(Omicidio colposo)	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro)	c.p.	589	1000	1000	3	12
I1 bis	(Omicidio colposo)	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro)	c.p.	589	250	500	3	12
I2	(Lesioni personali colpose)	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro)	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6
L1	(Ricettazione)	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63]	c.p.	648	200	800	3	24
L1 bis	(Ricettazione)	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63]	c.p.	648	400	1000	3	24
L2	(Riciclaggio)	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63]	c.p.	648bis	200	800	3	24
L2 bis	(Riciclaggio)	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63]	c.p.	648bis	400	1000	3	24

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
L3	<u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63]	c.p.	648ter	200	800	3	24
L3 bis	<u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63]	c.p.	648ter	400	1000	3	24
L4	<u>(Autoriciclaggio</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo modificato dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186, art. 3]	c.p.	648 ter.1	200	800	3	24
L4 bis	<u>(Autoriciclaggio</u>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo modificato dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186, art. 3]	c.p.	648 ter.1	400	1000	3	24
M1	<u>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 ter	100	500	3	24
M2	<u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 quater	100	300	3	24
M3	<u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24
M4	<u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	617 quater	100	500	3	24
M5	<u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24
M6	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 bis	100	500	3	24
M7	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 ter	100	500	3	24
M8	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 quater	100	500	3	24
M9	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	635 quinquies	100	500	3	24
M10	<u>(Frode informatica del certificatore di firma elettronica</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24
M11	<u>Falsità materiale commessa dal privato</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	482	100	400	3	24
M12	<u>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	483	100	400	3	24
M13	<u>Falsità in registri e notificazioni</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	484	100	400	3	24
M14	<u>Falsità in scrittura privata</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	485	100	400	3	24
M15	<u>Falsità di foglio firmato in bianco. Atto privato</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	486	100	400	3	24
M16	<u>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	488	100	400	3	24

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
M17	<u>Uso di atto falso</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	489	100	400	3	24
M18	<u>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	490	100	400	3	24
M19	<u>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	492	100	400	3	24
M20	<u>Trattamento illecito di dati</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	D.Lgs. 196/03	art. 167	100	400	3	24
M21	<u>Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	D.Lgs. 196/03	art. 168	100	400	3	24
M22	<u>Inosservanza di provvedimenti del Garante</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	D.Lgs. 196/03	art. 170	100	400	3	24
M23	<u>Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento</u>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	D.Lgs. 231/07	Art. 55 c.5	100	400	3	24
M24	<u>Frode informatica</u>	25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184]	c.p.	640 ter	100	500	3	24
M25	<u>Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento</u>	25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184]	c.p.	493 ter	300	800	3	24
M26	<u>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</u>	25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184]	c.p.	493 quater	100	500	3	24
N1	<u>(Associazione per delinquere</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416, comma 6	400	1000	12	24
N2	<u>(Associazione di tipo mafioso</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416bis	400	1000	12	24
N3	<u>Scambio elettorale politico mafioso</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416 ter	400	1000	12	24
N4	<u>Sequestro di persona a scopo rapina e estorsione</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	630	400	1000	12	24
N5	<u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	DPR 309/90	74	400	1000	12	24
N6	<u>Termini di durata massima delle indagini preliminari</u>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	407 c.2 lett. a) n. 5	300	800	12	24
O1	<u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	513	100	500		
O2	<u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	513bis	100	800	3	24
O3	<u>(Frodi contro le industrie nazionali</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	514	100	800	3	24
O4	<u>(Frode nell'esercizio del commercio</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	515	100	500		
O5	<u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	516	100	500		
O6	<u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517	100	500		

Agrisfera S.c.a.p.a.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale – Allegato 2

Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs 231/2001 aggiornato al 22-03-2022

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
O7	<u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517ter	100	500		
O8	<u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</u>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517quater	100	500		
P1	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171 c.1 lett. a bis) - c.3	100	500	3	12
P2	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12
P3	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12
P4	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	12
P5	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009]	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	12
Q1	<u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nazionale</u>	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]	c.p.	377bis	100	500		
Q2	<u>Favoreggiamento personale</u>	Legge 16 marzo 2006, n.146	c.p.	378	100	500		
R1	<u>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	c.p.	727bis	100	250		
R2	<u>(Danneggiamento di habitat</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	c.p.	733bis	150	250		
R3	<u>(Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	137 c. 3, 5, primo periodo e 13	150	254		
R4	<u>(Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	137 c. 2, 5, secondo periodo e 11	200	300	3	6
R5	<u>(Attività di gestione rifiuti non autorizzata</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	256 c. 1 lett. a, 6 primo periodo	100	250		
R6	<u>(Attività di gestione rifiuti non autorizzata</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	256 c. 1 lett. b, c. 3 primo periodo, c. 5	150	250		
R6bis	<u>(Attività di gestione rifiuti non autorizzata</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	256 c. 4	75	125		
R7	<u>(Attività di gestione rifiuti non autorizzata</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	256 c. 3 secondo periodo	200	300	3	6
R8	<u>(Bonifica dei siti</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	257 c. 1	100	250		
R9	<u>(Bonifica dei siti</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	257 c. 2	150	250		
R10	<u>(Falsità nei certificati</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	258 c. 4 secondo periodo	150	250		
R11	<u>(Traffico illecito di rifiuti</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	259 c. 1	150	250		
R12	<u>(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	260 c. 1	300	500	3	6
R13	<u>(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	260 c. 2	400	800	3	6
R14	<u>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	260 bis c. 6, 7, secondo e terzo periodo, c. 8 primo periodo	150	250		
R15	<u>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	260 bis c. 8 secondo periodo	200	300		

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
R16	<u>(Esercizio non autorizzato di stabilimento</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 152/2006	279 c. 5	100	250		
R17	<u>(Traffico non autorizzato di esemplari</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	Legge n. 150/1992	1 c. 1, 2, 4 e 6	100	250		
R18	<u>(Incolunità di esemplari</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	Legge n. 150/1992	2 c. 2	150	250		
R19	<u>(Falsificazione di certificati</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	Legge n. 150/1992	3bis c. 1	250	500		
R20	<u>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	Legge n. 549/1993	3 c. 6	150	250		
R21	<u>(Inquinamento doloso</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 202/2007	8 c. 1 e 9	150	250	3	6
R22	<u>(Inquinamento doloso</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 202/2007	8 c. 2	200	300	3	6
R23	<u>(Inquinamento colposo</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011]	D.Lgs. 202/2007	9 c. 1	100	250		
R24	<u>(Inquinamento ambientale</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo modificato da L. 68 del 22 maggio 2015]	c.p.	452-bis	250	600		12
R25	<u>(Disastro ambientale</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo modificato da L. 68 del 22 maggio 2015]	c.p.	452-quater	400	800		12
R26	<u>(Inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi con colpa</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo modificato da L. 68 del 22 maggio 2015]	c.p.	452-quinquies	200	500		12
R27	<u>(Delitti associativi finalizzati alla commissione di uno dei nuovi delitti ambientali previsti c.p.</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo modificato da L. 68 del 22 maggio 2015]	c.p.	452-otties	300	1000		
R28	<u>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</u>	25 undecies (Reati ambientali) [Articolo modificato da L. 68 del 22 maggio 2015]	c.p.	452-sexies	250	600		
S1	<u>(Impiego lavoratori irregolari</u>	25 duodecies (Lavoratori irregolari) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012]	D.Lgs. 286/1998	22 c. 12bis	100	200		
S2	<u>(Disposizioni contro le Immigrazioni clandestine</u>	25 duodecies (Lavoratori irregolari) [Articolo aggiunto da Legge 17 ottobre 2017, n. 161]	D.Lgs. 286/1998	12 c. 3 3bis 3ter	400	1000		12
S2bis	<u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</u>	25 duodecies (Lavoratori irregolari) [Articolo aggiunto da Legge 17 ottobre 2017, n. 161]	D.Lgs. 286/1998	12 c. 5	100	200		12
T1	<u>(Razzismo e xenofobia</u>	25 terdecies (Razzismo e xenofobia) [Articolo aggiunto da Legge 20 novembre 2017, n. 167]	Legge n. 654/1975	3 c. 3bis	200	800		12
U1	<u>(Frode in competizioni sportive</u>	25 quaterdecies (Frode sportiva ed esercizio abusivo di gioco) [Articolo aggiunto da Legge 3 maggio 2019, n. 39]	Legge n. 401/1989	Art. 1	260	500		12
U2	<u>(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</u>	25 quaterdecies (Frode sportiva ed esercizio abusivo di gioco) [Articolo aggiunto da Legge 3 maggio 2019, n. 39]	Legge n. 401/1989	Art. 4	260	500		12
V1	<u>(Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u>	25 quinquiesdecies (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) [Articolo aggiunto da art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019]	D.Lgs. 74/2000	Art. 2 c. 1	100	500	3	24
V2	<u>(Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000</u>	25 quinquiesdecies (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000) [Articolo aggiunto da art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019]	D.Lgs. 74/2000	Art. 2 c. 2-bis	100	400	3	24
V3	<u>(Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u>	25 quinquiesdecies (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) [Articolo aggiunto da art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019]	D.Lgs. 74/2000	Art. 3	100	500	3	24
V4	<u>(Reati tributari – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u>	25 quinquiesdecies (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) [Articolo aggiunto da art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019]	D.Lgs. 74/2000	Art. 8 c. 1	100	500	3	24

COD.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
V5	<u>Reati tributari – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro</u>	25 quinquiesdecies (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro) [Art. 39 DL n. 124 del 2019]	D.Lgs. 74/2000	Art. 8 c. 2-bis	100	400	3	24
V6	<u>Reati tributari – Occultamento o distruzione di documenti contabili</u>	25 quinquiesdecies (Occultamento o distruzione di documenti contabili) [Art. 39 DL n. 124 del 2019]	D.Lgs. 74/2000	Art. 10	100	400	3	24
V7	<u>Reati tributari – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</u>	25 quinquiesdecies (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) [Art. 39 DL n. 124 del 2019]	D.Lgs. 74/2000	Art. 11	100	400	3	24
V8	<u>Reati tributari, commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA</u>	25 quinquiesdecies (Dichiarazione infedele) [Aggiunto da D.Lgs. 75/2020]	D.Lgs. 74/2000	Art. 4	100	300	3	24
V8bis	<u>Reati tributari, commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA</u>	25 quinquiesdecies (omessa dichiarazione) [Aggiunto da D.Lgs. 75/2020]	D.Lgs. 74/2000	Art. 5	100	400	3	24
V8ter	<u>Reati tributari, commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA</u>	25 quinquiesdecies (indebita compensazione) [Aggiunto da D.Lgs. 75/2020]	D.Lgs. 74/2000	Art. 10 quater	100	400	3	24
W1	<u>Contrabbando</u>	25 sexiesdecies (Contrabbando) [Aggiunto da D.Lgs. 75/2020]	DPR 43/73	Artt. 282 e ss.	100	200	3	24
W2	<u>Contrabbando con diritti di confine superiori a 100 mila euro</u>	25 sexiesdecies (Contrabbando) [Aggiunto da D.Lgs. 75/2020]	DPR 43/73	Artt. 282 e ss.	100	400	3	24
X1	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 bis	400	900	3	24
X2	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 ter	200	500	3	24
X3	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 quater	400	900	3	24
X4	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 octies	400	900	3	24
X5	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 novies	100	400	3	24
X6	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 decies	200	500	3	24
X7	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 undecies	200	500	3	24
X8	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 duodecies	300	700	3	24
X9	<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 quaterdecies	300	700	3	24
X10	<u>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</u>	25 duodevicies (Riciclaggio e devastazione di beni culturali e paesaggistici) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 sexies	500	1000	Interdizione definitiva nel caso di delitto quale scopo unico e prevalente	
X11	<u>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</u>	25 duodevicies (Riciclaggio e devastazione di beni culturali e paesaggistici) [Aggiunto da Legge 22/2022]	c.p.	Art. 518 terdecies	500	1000	Interdizione definitiva nel caso di delitto quale scopo unico e prevalente	

Note:

1) Sono previste, inoltre, quali tipologie di reato rilevanti ai fine 231, le fattispecie previste dalle seguenti leggi:

- 1) L. 16 marzo 2006 n. 146, art. 3 e 10 – **(Reati transnazionali)**;
- 2) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 192 – **(Abbandono di rifiuti)**.

2) Inoltre, con riferimento ai **reati ambientali** ex art. 25 undecies si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 3 del D. Lgs. 231/2001 nei casi di utilizzo dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei seguenti reati:

- 1) D.Lgs. 152/2006, art. 260 (**Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti**).
- 2) D.Lgs. 202/2007, art. 8 (**Inquinamento doloso**).

3) Con riferimento ai delitti indicati agli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, commi 1 e 2, 319-quater, 321, 322, commi 2 e 4, 322-bis del codice penale, vi è l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Nel caso di verificarsi delle condizioni previste dall'art 25 comma 5-bis del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

4) Con riferimento ai **reati tributari**, in data 24/12/2019, il D.L. n. 124/2019 è stato convertito, con modifiche, dalla Legge n. 157/2019.

Agrisfera S.c.a.p.a.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale – Allegato 2

Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs 231/2001 aggiornato al 22-03-2022



AGRISFERA S.c.a.p.a

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE - ALLEGATO 3

Elenco deleghe e procure
aggiornato al 20/12/2021¹

¹ Data Procura Notarile dopo verbale CdA del 17/12/2021 di attribuzione poteri a Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale.

Documento:

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2021

Soggetto:

- Presidente – RUDY MAIANI
- Vice Presidente – MASSIMO RAVAIOLI

Poteri:

Conferimento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2021, di apposita delega al Presidente Sig. Maiani Rudy ed al Vice-Presidente Sig. Ravaioli Massimo, in caso di assenza o impedimento del Presidente, disgiuntamente fra loro, affinché possano, in nome e per conto della Cooperativa, con firma libera e disgiunta:

1. concludere, stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti di comodato e locazione di beni immobili;
2. costituire, modificare o estinguere diritti reali di godimento e di garanzia relativi ai beni immobili, con facoltà di compiere tutti gli atti connessi e conseguenti;
3. concludere, stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e/o convenzioni con Enti pubblici ed amministrazioni statali o locali per lo svolgimento delle attività proprie della Cooperativa;
4. assumere, sospendere e licenziare i lavoratori avventizi e i tirocinanti, determinandone le attribuzioni e mansioni e fissandone le retribuzioni, in applicazione del regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro vigente;
5. disporre sui conti correnti presso banche, istituti di credito, società finanziarie, uffici postali ed enti diversi, con versamenti e prelievi tanto sulle giacenze quanto sugli affidamenti, nei limiti di questi, firmando i relativi assegni e quietanze nonché operazioni a credito e a debito;
6. concedere erogazioni liberali o sponsorizzazioni a favore delle scuole

pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio ravennate, anche sotto forma di borse di studio e stage a studenti, a favore di enti ed associazioni operanti nell'ambito dello sport, della cultura, del volontariato, fino ad un importo massimo di €. 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) all'anno.

Tale delega è conferita fino a scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, con facoltà di revoca in qualsiasi momento da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione delegante, e con obbligo del Presidente e, in caso di sua assenza, del Vice- Presidente di riferire al Consiglio medesimo ogni 6 (sei) mesi del proprio operato in esecuzione della delega conferita, ai sensi di legge e di statuto.

Documento:

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2021 e Procura Notarile del 20/12/2021

Soggetto:

- Direttore Generale – GIOVANNI GIAMBI

Poteri:

Conferimento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2021, di poteri al Direttore Generale Giambi Giovanni, mediante procura notarile con atto di nomina del 20/12/2021, attribuendo le funzioni di supporto e di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione delle strategie imprenditoriali e della pianificazione delle attività/investimenti di breve, medio e lungo periodo, proponendo allo stesso Consiglio l'approvazione dei piani industriali pluriennali, nonché curandone la loro pratica attuazione e verifica periodica; inoltre, il Direttore Generale sovrintende alla gestione operativa, coordinando, o occupandosene direttamente quale responsabile, le attività dei vari settori aziendali, interfacciandosi con i responsabili al fine di assicurare il miglior risultato aziendale. Pertanto al Direttore Generale, signor Giambi Giovanni, sono attribuite le seguenti funzioni, elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

1. provvedere alla corretta attuazione delle politiche aziendali, alla predisposizione dei piani e dei programmi pluriennali e alla definizione del budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
2. curare il conseguimento degli obiettivi e lo sviluppo della produttività e redditività aziendale, attraverso la programmazione delle attività, la direzione e il coordinamento di tutte le funzioni aziendali;
3. partecipare, ove invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
4. curare l'approntamento degli strumenti di gestione, motivazione,

formazione, sviluppo e aggiornamento dei responsabili di settore della Cooperativa e dei dipendenti in generale;

5. intrattenere relazioni esterne con Enti, Autorità pubbliche e private, e aziende, che siano di interesse per la Cooperativa e, in particolare, curare rapporti con clienti e fornitori, altre Cooperative, nonché con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
6. riferire al Consiglio di Amministrazione su tutti gli aspetti inerenti alla gestione aziendale, segnalando ogni eventuale violazione, anche avente rilievo disciplinare, al fine di consentire allo stesso di assumere le deliberazioni conseguenti;
7. dirigere e coordinare i responsabili di settore relativamente alle attività operative che la Cooperativa gestisce e, in particolare, la stalla da latte, l'agriturismo, la conduzione terreni e la centrale di produzione "biogas", nonché i responsabili delle funzioni trasversali, amministrative, commerciali e tecniche, curando direttamente e indirettamente, la redazione della relativa reportistica da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
8. partecipare in nome e per conto della Cooperativa a organismi in rappresentanza della stessa, nonché rappresentarla in assemblee e/o Consigli di altre società, associazioni, consorzi, enti;
9. provvedere e presiedere all'applicazione delle politiche di sviluppo, valutazione e reclutamento del personale dipendente con mansioni impiegate in ambito tecnico e amministrativo, nonché alla corretta gestione del loro costo, proponendo al Consiglio di Amministrazione le relative deliberazioni;
10. proporre al Consiglio di Amministrazione, cui è riservata la decisione, l'assunzione del personale, l'assegnazione delle funzioni, il

trattamento economico, il trasferimento e licenziamento degli impiegati, così come le contestazioni disciplinari e l'assunzione dei relativi provvedimenti;

11. partecipare in rappresentanza della Cooperativa, di concerto con il Presidente, alle riunioni con le OO.SS. in occasione dei rinnovi del contratto aziendale e/o ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza;

Tenuto conto delle funzioni proprie del Direttore Generale, nell'ambito della sua attività sopra definita, al sig. Giambi Giovanni, sono conferiti i seguenti poteri, perfezionati mediante procura notarile, affinché egli, nella sua qualità di Direttore Generale, in nome e per conto della Cooperativa possa, con firma libera e disgiunta:

1. stipulare con i fornitori contratti di acquisto, noleggio e leasing, di beni mobili, prodotti, merci, materiali e macchinari utili per lo svolgimento dell'attività aziendale di valore unitario per ogni singolo atto, non superiore a € 200.000,00 (duecentomilavirgolazerozero), nonché risolvere e modificare tali contratti di fornitura, con facoltà, di stabilire prezzi, entro il limite di cui sopra ed ogni altra condizione contrattuale. Fanno eccezione al limite di cui sopra i contratti relativi all'acquisto dei prodotti alimentari destinati alla stalla nonché gli acquisti, compreso noleggi e leasing, di macchine e attrezzature agricole e contratti di costruzione di strutture e/o impianti inerenti alle attività agricole, zootecniche, energie rinnovabili, agriturismo e/o altre attività connesse all'agricoltura, che potranno essere effettuati direttamente dal Direttore Generale, indipendentemente dal relativo importo, informando tempestivamente il Presidente della Cooperativa;

2. concludere, stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti di noleggio di beni mobili in genere, ivi compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto, sino ad un importo massimo di € 500.000,00 (centocinquantamilavirgolazerozero) per singolo contratto;
3. concludere, stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti di assicurazione contro il rischio di incendi, furti, responsabilità civile, infortuni e per qualsiasi altro rischio sino ad un importo massimo di € 50.000,00 (cinquantamilavirgolazerozero) per singolo contratto, nonché eseguire tutte le pratiche relative a dette assicurazioni, alla denuncia di sinistri nonché alla richiesta di liquidazione indennità in caso di sinistro, informando tempestivamente dell'operato il Presidente della Cooperativa;
4. affidare incarichi professionali per ogni competenza specialistica, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei beni immobili, a professionisti, consulenti, enti e società, sino ad un importo massimo di € 100.000,00 (centomilavirgolazerozero) per singolo contratto, con facoltà anche di revoca degli incarichi suddetti;
5. organizzare e proporre corsi di aggiornamento professionali rivolti a dipendenti della Cooperativa e autorizzarne lo svolgimento, fino ad un importo massimo di € 50.000,00 (cinquantamilavirgolazerozero) per singolo corso, compilando e autorizzando la necessaria documentazione, nonché informandone tempestivamente il Presidente della Cooperativa;

I suddetti poteri sono conferiti al Direttore Generale sig. Giambi Giovanni a tempo indeterminato, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione e fatti salvi gli obblighi di informazione tempestiva al Presidente limitatamente ad alcuni dei poteri attribuiti, come sopra precisato, e l'obbligo di riferire al

Consiglio di Amministrazione ogni 6 (sei) mesi del proprio operato in esecuzione dei poteri attribuiti.